

Il calcio su DAZN: C.V.D. (come volevasi dimostrare).

I timori e le perplessità suscitati circa gli effetti sugli utenti/consumatori dell'aggiudicazione in esclusiva a DAZN dei diritti audiovisivi calcistici per il triennio 2021/2024 hanno trovato, all'inizio dell'attuale campionato di calcio Serie A, puntuale riscontro.

Numerose sono, infatti, le denunce di disservizi, non solo da parte di utenti/consumatori delle così dette "**aree bianche**", cioè quelle segnalate come non servite o malamente servite da internet, bensì anche da aree "non bianche".

Tanto è vero che si ha notizia di iniziative del CODACONS per l'ottenimento di rimborsi dovuti a tali disservizi.

Ciò premesso, occorre ricordare che l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), con propria Delibera del 6 luglio scorso (cfr. www.federsupporter.it), nel rilevare che l'accordo TIM-DAZN impedisce, restringe e falsa la concorrenza, aveva ritenuto di non procedere a provvedimenti cautelari di urgenza onde ripristinare una legittima e corretta concorrenza, mediante la sospensione immediata dell'efficacia di alcune clausole del predetto accordo.

Tra le altre, di quelle che impedivano a DAZN la distribuzione e la vendita del proprio servizio con utilizzo di piattaforme digitali terrestri e satellitari.

Al riguardo, la Vice Presidente Esecutiva di DAZN per il Sud Europa dichiarava, pubblicamente, che DAZN sarebbe stata **anche sul digitale terrestre**, non solo così da consentire il servizio nelle aree sprovviste di internet, ma anche a beneficio "**di chi preferisce affidarsi al segnale TV di ultima generazione per assistere alle partite indipendentemente dalla connessione**" (fonte : Money.it).

Il 27 luglio scorso intervenne una nuova Deliberazione dell'AGCM (cfr. federsupporter.it) con la quale sul punto, riteneva di poter soprassedere da provvedimenti cautelari d'urgenza, qualora fosse stato assicurato il servizio mediante piattaforma digitale terrestre e satellitare, con riferimento, però, alle sole "**aree bianche**".

Ciò nonostante che, a pag. 20, della precedente Delibera del 6 luglio scorso, la stessa AGCM avesse rilevato che "**I precedenti cicli di commercializzazione avevano visto l'assegnazione della gran parte degli eventi in esame ad un operatore attivo su una piattaforma tradizionale**".

In questo modo, rimarcando che la commercializzazione in esclusiva della gran parte degli eventi calcistici maggiori mediante internet creava una rottura improvvisa e traumatica per gli utenti/consumatori rispetto ad un passato, ormai consolidato, e, per di più, in presenza di forti difficoltà di collegamento e funzionamento che in Italia, **tuttora, affligge la rete internet**.

Aggiungasi che, nel frattempo, si ha anche notizia che DAZN consentirebbe la visione delle partite su piattaforma digitale terrestre e satellitare ai **clienti di esercizi pubblici** quali bar, ristoranti e alberghi. Laddove, appare del tutto **irrazionale e discriminatorio** il fatto che, mentre all'abbonato singolo non viene consentita tale possibilità, questa viene permessa ai predetti clienti.

Rilevo, altresì, una importante sentenza della **Corte di Giustizia Europea** (Sezione III, Causa C. 201/11P del 18 luglio 2013- cfr. Federsupporter.it)che ha sancito il principio secondo cui uno Stato membro ha il diritto di ***“prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta su canali liberamente accessibili”***.

La Corte, inoltre, ha sancito che limiti alla libera prestazione di servizi alla libera concorrenza ed al diritto di proprietà sono giustificati ***“dalla finalità di proteggere il diritto all'informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di tali eventi”***. E', dunque, legittimo ritenere anche alla luce dei principi sopra esposti che la possibilità di assistere alle partite del Campionato di calcio di Serie A, non solo mediante connessione internet, ma anche su piattaforme tradizionali (digitale terrestre e satellitare), venga consentita non solamente ai clienti di bar, ristoranti e alberghi ma, **indistintamente, a tutti i clienti DAZN**, così da garantire a questi ultimi, senza illogiche ed inique discriminazioni, il pieno diritto all'informazione e il pieno accesso ad eventi di oggettiva particolare rilevanza a tutto il pubblico o ad una parte importante di esso.

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile Area Legale Federsupporter